

STATUTO

**L'EDERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - NO PROFIT**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OZIERI SS VIA LEONARDO TOLA 16

Numero REA: SS - 165486

Codice fiscale: 02318910904

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 52274/26958 DI REPERTORIO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in OZIERI la Società Cooperativa denominata "L'EDERA Società Cooperativa Sociale onlus - no profit".

La sede della società è nel comune di Ozieri all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

ARTICOLO 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di persone con disturbi fisici, psichici e con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C. e precisamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4

In relazione a ciò la società cooperativa ha per oggetto la gestione in forma diretta in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati di:

1. Servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti l'aiuto domestico, assistenza sociale, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone anziane, portatori di handicap e giovani che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione, servizio infermieristico sia domiciliare che ambulatoriale;
2. Strutture sociali quali, asili nido, asili parcheggio, asili estivi, scuole materne, centri di accoglienza, orfanotrofi, comunità alloggio per anziani e persone non autosufficienti in genere, centri di recupero e comunità terapeutiche, ludoteche, case di riposo, case di cura e riabilitazione, case famiglia, case albergo, centri diurni e notturni, centri di informazione, centri di aggregazione sociale e ricreativi, servizio di scuolabus, compresi i servizi di pulizia e distribuzione pasti, mense ecc..
3. Servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini, adolescenti, disabili ed anziani;
4. Servizi di attività per il recupero scolastico;
5. Servizi di assistenza e baby sitter anche in forme domiciliari;
6. Accompagnamento e assistenza in località di soggiorno o in caso di ricovero ospedaliero, cure fisioterapiche, visite specialistiche, analisi ed accertamenti di laboratorio;
7. Disbrigo di pratiche assistenziali, previdenziali, fiscali e sanitarie per le persone di cui al punto 1.;
8. Coordinamento e sostegno per l'insediamento degli anziani in attività e servizi socialmente utili;
9. Indagini conoscitive sui bisogni sociali;

10. Servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente approntati, nonché di collaborazione con le pubbliche amministrazioni alla realizzazione di piani socio-assistenziali, alla consulenza e alle prestazioni professionali.

Inoltre la cooperativa con l'utilizzo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della l.381/91, potrà gestire in forma diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati i seguenti servizi:

- a) Corsi di lavorazione artigianale sarda (creazione cestini, pizzi, ceramiche, ecc.);
- b) Gestione, tutela e valorizzazione delle zone archeologiche, dei siti di interesse storico e artistico, dei beni ambientali, museali e culturali, interventi per la difesa dell'ambiente;
- c) Allestimento impianti ed attrezzature per il tempo libero;
- d) Servizi di guardianeria di locali pubblici e privati;
- e) Gestione e organizzazione congressi, convegni, riunioni, assemblee, feste, rinfreschi, buffet, sagre, manifestazioni pubbliche e private in genere compresi i servizi relativi la distribuzione di pasti e bevande e l'allestimento dei locali;
- f) Lavori di pulizia nel senso più ampio del termine con particolare riferimento ai lavori di pulizia in edifici civili ed industriali, superfici, facciate monumentali in pietra, marmo, granito e qualunque altro materiale, pulizie speciali, pulizia e manutenzione di cimiteri e altri luoghi di culto, pulizia del verde pubblico e privato, pulizia e manutenzione di strade vicinali e consortili, lavori di disinfestazione, bonifica di ambienti malsani;

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, costruire, acquistare, cedere o locare immobili, locali uso uffici, e quanto altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il lavoro dei propri associati. La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli

scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'art.2545-septies del c.c.

La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresentante legale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di personalità giuridica.

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

ARTICOLO 8

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cau-

se di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.

La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il sovrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.

In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 11

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, fusione o scissione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- f) la proroga dell'eventuale termine.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ARTICOLO 13

L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli seguenti:

- a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita;
- d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;
- e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee rego-

lamente convocate nell'arco di un'annualità;

- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identiche o affini con quella della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-

venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel presente articolo.

ARTICOLO 16

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a titolo di ritorno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 17

La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei limiti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la pre-

stazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;

C) da eventuali riserve volontarie;

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi:

- a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;
- b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ritorno;
- c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.

L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestione".

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo in materia di ritorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva legale qualunque sia l'ammontare del fondo;
- 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- 3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- 4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttifici aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale di-

vieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;
- b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;
- c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;
- d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali;
- e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;
- g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;
- h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;
- i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;

- l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge, per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 25

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 26

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e se previsto dell'organo di controllo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;

Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'estinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24, per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai soci cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà in modo palese.

ARTICOLO 28

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea;

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono palesi.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale (quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quant'altro non delegabile per legge. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Amministrazione;
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea generale;
- l) in sede di approvazione del bilancio proporre all'assemblea l'ammontare dell'eventuale taxa d'ammissione.

Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al

vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ARTICOLO 32

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 33

COLLEGIO SINDACALE

Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni ovvero quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del c.c..

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza.

za per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposizioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effettivi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

Quanto obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:

- a. decorso del termine;
- b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;
- d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;
- e. per deliberazione dell'assemblea;
- f. perdita del capitale sociale.

Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scioglimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le regole ordinarie.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono essere disciplinati dai regolamenti interni.

I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 37

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 38

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla nomina degli arbitri.

Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla Cooperazione e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata.

F.TO NIEDDA ROSANNA

F.TO COCCO GIUSEPPA

F.TO BARALLA GIOVANNA MARIA CARMELA

F.TO BIANCHINA GIUSEPPINA

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO